

Comune di Ambivere

REGOLAMENTO PER

L'EROGAZIONE

DELLE PRESTAZIONI

SOCIALI AGEVOLATE

DELIBERA C.C. N° 17 DEL 27.05.2002



Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono al Comune di Ambivere prestazioni sociali o assistenziali non destinate alla generalità dei soggetti, o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. I riferimenti normativi sono dedotti dal D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 109, successivamente integrato con il D. Lgs. 3 Maggio 2000 n. 130, nonché dal Regolamento attuativo approvato con DPCM 4 Aprile 2001 n. 242.

Art. 2 - Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno a sostituire le parti dei regolamenti comunali inerenti alla concessione dei contributi economici alle persone fisiche, nonché, le norme comunali regolamentate che richiedono la valutazione della situazione economica equivalente del richiedente relativamente alle agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie per la prestazione di servizi.

Art. 3 - Prestazioni soggette al presente regolamento

Il presente regolamento verrà applicato per la valutazione del diritto di accesso al servizio richiesto e per stabilire la situazione economica equivalente dell'utenza relativamente alle richieste di prestazioni sociali che prevedono agevolazioni. I servizi sociali erogati soggetti al presente regolamento faranno riferimento a norme e tabelle apposite.

Le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.

Art. 4 - Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rileva la situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare del richiedente quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10 del presente regolamento, nel rispetto della tabella I allegata al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 così come modificata dal D. Lgs. 130/2000 e applicando i criteri di calcolo introdotti dal DPCM 242/2001 del 4 Aprile.

Ai fini del presente regolamento, la composizione del nucleo familiare del richiedente tiene conto della composizione prevista dall'art. 1 del DPCM 4 aprile 2001 n. 242 che ha integrato l'art. 1 del DPCM 7 maggio 1999 n. 221:

- ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223;
- i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico;
- i coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante);
- il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- i minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario;
- i minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- i coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi sociali;
 - quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 L. 898/70;
- I soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone, si considerano nel nucleo di:
 - a. della famiglia anagrafica con cui convive;
 - b. se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art. 433 del Codice Civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa gli alimenti in misura superiore;
- il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persona che convive abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, ecc.) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo debba essere considerato nel nucleo del coniuge, della persona alla quale è fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

In deroga al comma precedente e limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alla legge 104/92 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengano rilevanti variazioni della situazione economica.


Art. 5 – Criteri di selezione dei beneficiari.

Fermo restando il calcolo ISEE come previsto dagli articoli seguenti, il Comune potrà definire ulteriori criteri di selezione dei beneficiari diversificati rispetto alle prestazioni socio – assistenziali richieste (es.: l'ultrasessantacinquenne potrà costituire nucleo familiare a sé).

I dati per la definizione degli ulteriori criteri di selezione – che potranno essere definiti nei regolamenti dei singoli servizi – saranno estrapolati dalla dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 6 - Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale.


L'indicatore della situazione reddituale si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Modello Unico: Rigo RN1; Modello 730: quadro di calcolo Irpef, rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.. *(Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente).* Il reddito è da considerarsi al netto dei redditi agrari per coloro che svolgono le attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, anche in forma associata, come imprenditori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- b) Il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere o in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) I proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- d) Il reddito figurativo di attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare del nucleo familiare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero del Tesoro.

Dalla somma dei redditi familiari, determinati come sopra, si detraggono fino a concorrenza EURO=5164,57, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione con contratto registrato.

Art. 7 - Modalità di calcolo dell'indicatore patrimoniale

Il patrimonio si calcola sommando per ciascun componente del nucleo familiare:



a) **Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli** intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati: in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di *EURO=51645,69=*. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente.

Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

Per situazioni particolari si rinvia all'art. 4 del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 come modificato e integrato dal DPCM 4 aprile 2001 n. 242.

b) **Il valore del patrimonio mobiliare** calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati secondo le modalità definite dal DPCM 242/2001.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a *EURO=15493,71=*. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto a).

Il valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato come ai precedenti punti a) e b), concorre ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

Art. 8 - Parametri da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

I parametri da utilizzare per il calcolo dell'ISEE sono i seguenti:

<i>Numero dei componenti del nucleo familiare</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,20 per ogni componente *ultra65enne*;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, al nucleo composto soltanto da figli minori e da un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fa riferimento la dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 9 - Modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale sommato all'indicatore della situazione patrimoniale (ISE) e il parametro corrispondente della scala di equivalenza di cui all'art. 8.

L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (art. 6) e del venti per cento (20%) dell'indicatore della situazione patrimoniale (art. 7).

Art. 10 – Soglie di accesso

L'accesso ai servizi comunali, dei quali è prevista la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, sarà regolato da fasce di valore ISEE in modo da assicurare l'esenzione o un trattamento agevolato ai nuclei familiari e ai singoli che versano in condizioni economiche disagiate.

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali la Giunta potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

Art. 11 - Dichiarazione sostitutiva

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n.445/2001, secondo lo schema approvato con il DPCM del 18 maggio 2001 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2001 - concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti del nucleo familiare (art. 4). La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal Comune, che a sua volta tiene conto delle disposizioni ministeriali e avrà validità annuale.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati tutti i valori utili alla determinazione della situazione reddituale, così come specificati nel presente regolamento e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.

Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Comune controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tale scopo il Comune può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze.

La funzione di controllo è esercitata dal Responsabile del Settore a cui è richiesta la prestazione, nell'esercizio della quale può richiedere la documentazione necessaria a comprovare la situazione familiare, reddituale e patrimoniale.

La dichiarazione va presentata al Comune al quale è richiesta la prestazione.

a

Il Comune rilascia, solo su richiesta dell'interessato, un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente.

Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale, come previsto dall'art.4.

Art. 12 - Presentazione della domanda

La domanda, con specificato il servizio richiesto, dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dal comune unitamente alla dichiarazione sostitutiva.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675.

Art. 13 - Revoca dei benefici concessi

Nell'ambito dei controlli di cui sopra, il Comune adotterà i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi e della restituzione, di quanto eventualmente già erogato e non dovuto.

Art. 14 - Competenze

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme che regolano il servizio stesso.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art. 15 - Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediatamente applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolati. In tali casi, in attesa della formale eventuale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Integrazioni.
- Art. 3 - Prestazioni soggette al presente regolamento.
- Art. 4 - Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
- Art. 5 - Criteri di selezione dei beneficiari..
- Art. 6 - Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale.
- Art. 7 - Modalità di calcolo dell'indicatore patrimoniale.
- Art. 8 - Parametri da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
- Art. 9 - Modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- Art. 10 - Soglie di accesso.
- Art. 11 - Dichiarazione sostitutiva.
- Art. 12 - Presentazione della domanda.
- Art. 13 - Revoca dei benefici concessi.
- Art. 14 - Competenze.
- Art. 15 - Norme integrative.
- Art. 16 - Pubblicità del regolamento.